

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 LUG. 1999

ADDI' 21 LUG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICCO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - BONADONNA - DONATO - FEDERICCO - META

DELIBERAZIONE N° 1104

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALL'ESERCIZIO IMPIANTO PRESELEZIONE E RIDUZIONE VOLUMETRICA SITO IN VITERBO LOC. CASALE BUSSI A SERVIZIO DELLA DISCARICA DI 1° CAT. SITA IN VITERBO



OGGETTO: *Approvazione progetto ed autorizzazione definitiva all'esercizio impianto preselezione e riduzione volumetrica R.S.U. sito in Località Casale Bussi a servizio della discarica di 1<sup>a</sup> categoria sita in Viterbo.*

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

VISTO il Decreto Legislativo n. 22/97 avente ad oggetto la disciplina sulla gestione dei rifiuti;

VISTA la L.R. n. 27/98 avente ad oggetto la disciplina regionale sulla gestione dei rifiuti;

VISTO il D.M. 29 maggio 1991 che fornisce gli indirizzi generali per l'attuazione della raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche presenti nei rifiuti solidi urbani da realizzare secondo gli indirizzi generali contenuti nel medesimo D.M., ed in particolare l'art. 4 che ha demandato alle Regioni il compito di regolamentare la raccolta differenziata per le frazioni di R.S.U. prevedendo una corretta correlazione tra lo sviluppo delle forme separate di conferimento e la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le suddette frazioni;

PRESO ATTO che la L.R. n. 38 del 22 maggio 1995 determinava le funzioni regionali, provinciali e comunali in materia di smaltimento dei rifiuti e che, all'art. 26 prevedeva che, in attesa dell'approvazione dei piani provinciali, lo smaltimento dei rifiuti elencati nel paragrafo 4.2.2. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, per affrontare l'attuale emergenza venisse organizzato secondo le indicazioni di un piano a medio termine da predisporre da parte della Giunta Regionale entro un mese dall'entrata in vigore della legge medesima;

CONSIDERATO che il predetto piano regionale a medio termine è stato definitivamente approvato, su conforme proposta della Giunta Regionale, dal Consiglio Regionale del Lazio con provvedimento n. 95 dell'11 marzo 1996;

CONSIDERATO, altresì, che la Giunta Regionale ha approvato con provvedimento del 27 luglio 1996 il Programma triennale di interventi in materia di smaltimento dei rifiuti - Prima annualità ai sensi dell'art. 26 e dell'art. 35 - comma 3° della legge regionale n. 38 del 22 maggio 1995, provvedimento che ha ricevuto

parere favorevole da parte delle Amministrazioni Provinciali e che è stato ulteriormente approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28 gennaio 1997;

CONSIDERATO che tale piano prevede sostanziali novità rispetto al precedente piano a medio termine di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 95 dell'11 marzo 1996, consistenti in una impostazione generale improntata ancora più spiccatamente alla preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti da conferire in discarica mediante la generalizzazione – ove possibile – della presenza di impianti di preselezione e trattamento presso ogni discarica e nel potenziamento dell'attività di compostaggio perseguita attraverso l'aumento di capacità degli impianti esistenti oppure attraverso la previsione dell'allestimento di nuovi impianti sia autonomi che integrati in quelli di preselezione e trattamento;


CONSIDERATO che tale piano prevede, fra le discariche comprensoriali il cui funzionamento è assolutamente necessario per coprire le necessità di smaltimento immediato dei R.S.U. quella sita in Viterbo – Località Casale Bussi, dove presentemente conferiscono i rifiuti numerosi Comuni delle Province di Rieti e Viterbo;

CONSIDERATO, altresì, che l'anzidetto piano prevede che dovranno essere realizzate, sulla base di intese programmatiche con le province ospitanti, idonee seppur provvisorie strutture di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti finalizzate alla successiva trasformazione e riutilizzo delle parti riciclabili ed alla riduzione dei residui da conferire in discarica, a servizio delle discariche comprensoriali esistenti e confermate dal piano a medio termine:

CONSIDERATO che detta disposizione era già contenuta nello schema di piano a medio termine adottato dalla Giunta con determinazione 27 luglio 1995 n. 4275, successivamente inoltrata alle province per acquisire il parere, e che il parere della Provincia di Viterbo è stato espresso con deliberazione del Consiglio Provinciale assunta in data 16 ottobre 1995;

VISTE le ordinanze n. 66/96 e n. 21/97 del P.G.R.L. con i quali in attuazione delle enunciazioni sopra riportate si ordinava alla **ECOLOGIA 2000 S.p.A.** di procedere all'allestimento, a servizio delle discariche per R.S.U. di Viterbo – Località Casale Bussi, dell'impianto provvisorio di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti;

VISTE le ordinanze P.G.R.L. n. 38 del 12 giugno 1998, n. 72 del 18 dicembre 1998 e n. 1 del 20 gennaio 1999 che hanno nel tempo disposto la messa in esercizio, fino al 20 luglio 1999, dell'impianto di cui trattasi a servizio della discarica di 1<sup>a</sup> categoria sita in Viterbo – Località Casale Bussi;



VISTO l'art. 30 – 1° comma della L.R. n. 27/98 che prevede che gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e le discariche attualmente in esercizio sulla base di provvedimenti provvisori, indicati nella prima annualità del programma di cui all'art. 27 – comma 1° - lettera b), sono autorizzati dalla Regione o dalla Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 28 – comma 1°, con le modalità fissate dagli artt. 28 e 29, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte dei gestori delle stesse;

VISTA l'istanza presentata dall'**ECOLOGIA 2000 S.p.A.**, che gestisce l'impianto di cui trattasi, in data 5 marzo 1998 finalizzata, tra l'altro, all'ottenimento dell'autorizzazione definitiva, ai sensi degli artt. 27 e 28 del Decreto Legislativo n. 22/97, per l'impianto di preselezione e riduzione volumetrica sito in Viterbo – Località Casale Bussi;

VISTO il progetto a firma dell'Ing. Paolo Stella dell'impianto di preselezione e riduzione volumetrica citato, presentato dall'**ECOLOGIA 2000 S.p.A.** in allegato all'istanza di cui al capoverso precedente;

VISTI i verbali delle Conferenze Istruttorie, ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 22/97 e dell'art. 15 della L.R. n. 27/98, tenutesi in data 16 giugno 1999 e 22 giugno 1999 e conclusesi con parere favorevole all'approvazione del progetto di cui sopra;

VISTO il parere espresso con nota prot. n. 1436.99 del 22 giugno 1999 dal SIPA dell'Azienda USL in merito all'impianto de quo e dal quale non emergono motivi ostativi a che lo stesso venga autorizzato;

VISTO il parere favorevole del Settore 71 dell'Assessorato U.T.V.R.A. dell'Amministrazione Regionale prot. n. 7004 del 7 luglio 1999 in merito all'impianto ed al progetto citati;

VISTO il parere del Settore 69 – Ufficio IV° dell'Assessorato U.T.V.R.A. dell'Amministrazione Regionale nel quale si dichiara che il progetto di cui trattasi non dev'essere assoggettato alla procedura di VIA in quanto ha ad oggetto un impianto già realizzato ed in esercizio;

VISTO il parere favorevole espresso, in merito al progetto di cui trattasi, dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente – Sezione Rifiuti nella seduta del 29 marzo 1999 come da verbale che si allega al presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole espresso con nota n. 1571.9 dell'11 febbraio 1999 dell'Ufficio III° del Settore 44 dell'Assessorato Urbanistica e Casa dell'Amministrazione Regionale in merito alla destinazione urbanistica dell'area, ove

è ubicato l'impianto di cui al presente provvedimento in Viterbo – Località Casale Bussi, ad “infrastrutture ed impianti tecnologici trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 22/97 e dell'art. 15 della L.R. n. 27/98, l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali;

RITENUTO, pertanto, alla stregua di quanto sopra che nulla osta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 22/97 e della L.R. n. 27/98, all'approvazione definitiva del progetto a firma dell'Ing. Paolo Stella dell'impianto di preselezione e riduzione volumetrica di R.S.U. sito in Viterbo – Località Casale Bussi;

RITENUTO, infine, alla stregua di quanto sopra che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione definitiva all'**ECOLOGIA 2000 S.p.A.**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 22/97 e della L.R. n. 27/98, all'esercizio dell'impianto di cui al capoverso precedente a servizio della discarica di 1^ categoria sita in Viterbo;

All'unanimità

### DELIBERA

d'approvare il progetto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, dell'impianto di preselezione e riduzione volumetrica di R.S.U. sito in Viterbo – Località Casale Bussi a firma dell'Ing. Paolo Stella, ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 22/97 e dell'art. 15 della L.R. n. 27/98 con esclusione di quanto previsto per i siti di Ponte Leia e Macchia Grande;

d'autorizzare, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 22/97 e del combinato disposto degli artt. 16-28-29 e 30 della L.R. n. 27/98, l'esercizio per anni 5 (cinque) dal presente provvedimento dell'impianto di cui al capoverso precedente, gestito dall'**ECOLOGIA 2000 S.p.A.** a servizio della discarica di 1^ categoria sita in Viterbo;

l'impianto di cui al presente provvedimento dovrà essere posto in attivazione in modo tale da evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, ivi compresi gli addetti alle lavorazioni, previste

dall'impianto di cui trattasi ai sensi della normativa vigente in materia ed in particolare di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 626/94;

dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio per l'acqua, il suolo e per la flora e per la fauna nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori ed ogni danneggiamento del paesaggio e dei siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente;

**l'ECOLOGIA 2000 S.p.A.** dovrà esibire una scheda d'autocontrollo attestante l'avvenuta stabilizzazione del prodotto finale. Tali schede dovranno avere l nulla-osta dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo;

**l'ECOLOGIA 2000 S.p.A.** dovrà applicare la tariffa di smaltimento che sarà determinata dalla Commissione istituita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 26 aprile 1999;

**l'ECOLOGIA 2000 S.p.A.**, potrà praticare, alla stregua della convenzione stipulata con il Comune di Viterbo, una maggiorazione delle tariffe pagate dai Comuni utenti dell'impianto in oggetto nella misura del 15% da corrispondere al medesimo Comune di Viterbo a titolo di ristoro economico in quanto ospitante sul proprio territorio il detto impianto a servizio non solo del citato Comune;

**l'ECOLOGIA 2000 S.p.A.**, nella qualità di proprietaria e di società che gestisce l'impianto di cui trattasi, dovrà prestare, entro 15 giorni pena la revoca del presente provvedimento, all'Amministrazione Regionale del Lazio garanzia finanziaria (fidejussione bancaria o assicurativa) per un ammontare di Lire 6.000.000.000= (seimiliardi) a tutela d'eventuali inquinamenti o danni ambientali dipendenti dall'esercizio dell'attività autorizzata con il presente provvedimento ed a garanzia del ripristino ambientale nonché d'eventuali inconvenienti che dovessero manifestarsi entro 3 anni dalla dismissione dell'impianto;

**l'ECOLOGIA 2000 S.p.A.** sarà tenuta, a fine esercizio dell'impianto di cui sopra, ad effettuare il ripristino ambientale dell'area interessata dell'impianto de quo. A tal fine dovrà presentare alla Regione Lazio per la relativa approvazione, entro tre mesi dalla ricezione del presente provvedimento, idoneo progetto di bonifica dei luoghi e post esercizio. Tale progetto dovrà essere eseguito a cura e spese della società stessa alla chiusura dell'esercizio prima dello svincolo della garanzia finanziaria;

**l'ECOLOGIA 2000 S.p.A.** dovrà assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal Decreto Legislativo n. 22/97 e della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984;

L'**ECOLOGIA 2000 S.p.A.** dovrà comunicare alla Regione Lazio il nominativo del Direttore Tecnico Responsabile ed ogni sua variazione.

L'Amministrazione Provinciale di Viterbo controllerà che l'attività autorizzata avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto disposto con il presente provvedimento.

Tutte le prescrizioni in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo n. 22/97 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, con successive modificazioni ed integrazioni s'intendono richiamate come prescrizioni del presente provvedimento.

L'**ECOLOGIA 200 S.p.A.** dovrà, inoltre, osservare le seguenti prescrizioni:

1. richiedere autorizzazione comunale d'industria insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.L.SS.;
2. produrre alla Regione Lazio, alla Provincia di Viterbo, al Comune di Viterbo nonché all'Azienda USL territorialmente competente la seguente documentazione:
  - a) certificato agibilità;
  - b) verifica impianti messi a terra e scariche atmosferiche;
3. dovrà acquisire dall'Amministrazione Provinciale di Viterbo le autorizzazioni di cui alla Legge n. 319/76 e di cui al D.P.R. n. 203/88;
4. predisporre un'integrazione al riguardo delle soluzioni adottate per la gestione di percolato e condense nelle aree d'ossidazione biologica e nel biofiltro;
5. dovrà realizzare due nuovi pozzi per il monitoraggio qualitativo della falda, ad integrazione del sistema di monitoraggio esistente nell'area, disposti in modo tale da estendere l'ampiezza del settore "intercettato" a valle dell'impianto, prima della realizzazione dei pozzi andrà acquisita l'approvazione del Settore 71 dello Assessorato all'U.T.V.R.A. dell'Amministrazione Regionale sulla loro ubicazione definitiva da individuare fornendo una nota di chiarimento sull'interpretazione globale di tutti i dati idrogeologici forniti a corredo dei progetti dell'impianto e della contigua discarica;
6. dovrà realizzare la raccolta separata delle acque di prima pioggia sul piazzale antistante l'ingresso dell'edificio ricezione rifiuti nonché sulle restanti aree pavimentate dell'impianto;

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

MOD. GRS/D

Pag. n. \_\_\_\_\_

**REGIONE LAZIO**  
GIUNTA REGIONALE

segue: DELIBERAZIONE n. 4104 del 21 LUG. 1999

- 7 dovrà predisporre un'integrazione del progetto riguardante l'adeguamento del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia che evidenzia:
- le superfici considerate;
  - il dimensionamento dei serbatoi d'accumulo (tenendo a riferimento una capacità sufficiente a ricevere i primi 5 mm. di pioggia;
  - le modalità di gestione ed i tempi di svuotamento dei serbatoi stessi in modo da assicurare che la "capacità d'invaso" sia tempestivamente ripristinata dopo il verificarsi di ciascun evento piovoso.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 22/97 e dell'art. 15 della L.R. n. 27/98, sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali. Il presente provvedimento comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La variante, sotto l'aspetto urbanistico, dovrà comportare l'attribuzione all'area, interessata dall'impianto di cui al presente provvedimento della destinazione di zona a "infrastrutture ed impianti tecnologici trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani" e l'introduzione nelle N.T.A. del Piano Regolatore Generale del Comune di Viterbo della seguente normativa:

1. in tali zone è consentita la realizzazione di stabilimenti ed impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel rispetto delle previsioni del Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dei relativi Piani Provinciali di cui alla L.R. n. 27 del 9 luglio 1998;
2. in relazione ai parametri ed indici urbanistici dovrà farsi riferimento ai progetti approvati ai sensi dell'art. 27 - comma V° del Decreto Legislativo n. 22/97 delle opere e/o degli impianti;
3. i distacchi degli edifici e dei fabbricati dai confini delle aree interessate non dovranno essere inferiori a quelli previsti dal codice civile;
4. detti impianti dovranno essere opportunamente schermati mediante siepi e quinte arboree sempre verdi di essenze scelte tra quelle tipiche della zona, con altezza all'impianto per quest'ultime, pari a ml. 4,50 e con l'obbligo di attecchimento.

Il presente provvedimento è soggetto a revoca qualora la gestione dell'attività esercitata risulti essere pericolosa o dannosa o nel caso d'accertate violazioni della normativa vigente in materia e di quanto disposto nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge n. 127/97.